



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

OGGETTO:

Adeguamento del "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" al dettato normativo introdotto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016). Approvazione modificazioni e integrazioni.

Consiglieri presenti alla votazione			
Emilio Bonifazi	*	Citerni Cristina	-
Lecci Paolo	*	Buzzetti Davide	-
Lolini Mario	-	Cerboni Giacomo	*
Panfi Roberto	*	Angelini Pier Francesco	-
Quercioli Mara	*	Rossi Fabrizio	-
Bartolini Simone	-	Agresti Luca	*
Tancredi Veronica	*	Colomba Luigi	*
D'Alise Biagio	*	Pacella Cosimo	-
Piandelaghi Daniela	*	Megale Riccardo	-
Migliaccio Pietro	*	Ulmi Andrea	-
Biliotti Saimo	-	Gori Giacomo	*
Laurenti Stefania	-	Felicioni Massimo	-
Mascagni Lorenzo	*		
Tinacci Riccardo	*		
Daviddi Maria Chiara	*		
Rosini Stefano	*		
Giorgi Francesco	*		
Cossu Maurizio	*		
Marchetti Simone	*		
Tonelli Iacopo	*		
Treglia Marcello	*		

Presidente	Paolo LECCI
Segretario	Mario VENANZI
Scrutatori	Giacomo CERBONI
	Maurizio COSSU
	Veronica TANCREDI



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. che rispettivamente disciplina:

- commi da 639 a 640: istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668: TARI (componente Tributo Servizio Rifiuti)
- commi da 669 a 681: TASI (componente Tributo Servizi Indivisibili)
- commi da 682 a 704: (Disciplina generale componenti IUC)
- commi da 707 a 727: (componente IMU).

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 19.05.2014, esecutiva ai sensi e per gli effetti di legge, è stato approvato il "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" per il Comune di Grosseto, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29.05.2015.

Viste le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI, IMU e della TARI dall'art. 1 L. 208/2015 in oggetto richiamata.

Considerata, altresì, la necessità di adeguare il relativo regolamento IUC alle citate modifiche nonché di aggiornarlo anche sotto ulteriori profili al fine di migliorare il coordinamento dello stesso alle norme statali in materia.

Ritenuto, sulla base delle considerazioni di cui sopra e sulle necessità di adeguamento del testo normativo individuate dal Servizio Tributi nell'ambito delle proprie attività ordinarie, necessario provvedere a modificare il vigente "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" eliminando, sostituendo o integrando, a seconda dei casi, le disposizioni in esso contenute come di seguito specificato:

- **Art. 1 "Oggetto del regolamento"**

Comma 1. Inserimento dopo le parole "...della legge 27 dicembre 2013, n. 147" della dicitura "modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208".

- **Art. 4 "Esclusioni dall'imposta municipale propria"**

Comma 1. Alla fine del paragrafo sono aggiunte le parole "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".

Comma 3. Alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole "ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica".

- **Art. 7 "Base imponibile dell'imposta municipale propria"**

Comma 4. La lettera a) diventa lettera b) e la lettera b) diventa lettera c). Al posto della precedente lettera a) viene inserito il seguente testo: "per le abitazioni concesse in comodato ai



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

familiari secondo quanto stabilito dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 10 lettera 0a”.

Comma 5. viene sostituito dal seguente testo: “Per le unità collabenti (fabbricati o porzione di essi che nello stato di fatto in cui si trovano non sono suscettibili a fornire reddito) classificate catastalmente nella categoria F2, l’imposta non è dovuta. Qualora tali unità siano oggetto di intervento di recupero edilizio, si applicano le disposizioni richiamate nel seguente comma 7”.

Comma 6. viene sostituito dal seguente testo: “Per le aree fabbricabili, la base imponibile corrisponde indicativamente al valore venale che può essere riscontrato in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alle seguenti indicazioni:

1. zona territoriale di ubicazione;
2. indice di edificabilità;
3. destinazione d’uso consentita;
4. oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la nuova costruzione;
5. prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per le aree edificabili ricomprese tra gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico Comunale e disciplinate mediante specifiche schede normative di dettaglio, il Servizio Tributi predispone un’apposita tabella annuale dei valori, indicando per ogni singolo intervento edificatorio il corrispondente valore unitario espresso in euro/metro quadrato di “superficie territoriale”. Qualora non si renda necessario aggiornare annualmente la tabella dei valori, il riferimento per il contribuente è ravvisabile, in ordine temporale, nell’ultima tabella approvata dall’Amministrazione Comunale con specifica deliberazione di Giunta”.

Comma 7. viene sostituito dal seguente testo: “In caso di utilizzazione edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile si compone moltiplicando il valore tabellare per zona omogenea indicato dall’Amministrazione Comunale ed espresso in euro/metro cubo, per la volumetria complessiva realizzabile del fabbricato oggetto di intervento edilizio, senza computare il valore dell’immobile in corso d’opera.

L’applicazione di tale criterio di calcolo è limitata tra la data di inizio e quella di fine lavori sino all’attribuzione della nuova rendita catastale ad opera ultimata.

Qualora non si renda necessario aggiornare annualmente la tabella dei valori, il riferimento per il contribuente è ravvisabile, in ordine temporale, nell’ultima tabella approvata dall’Amministrazione Comunale con specifica deliberazione di Giunta”.

Comma 8. Le parole “Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75” sono eliminate.

- **Art. 9 “Esenzioni dall’imposta municipale propria”**

Comma 2. Viene aggiunto il punto VIII con il seguente testo: “i terreni agricoli secondo quanto disposto dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 13”.

- **Art. 10 “Riduzione dell’imposta municipale propria per i terreni agricoli”**

L’articolo è soppresso.

- **Art. 10 bis** si introduce questo nuovo articolo: “**Riduzione dell’imposta municipale propria per gli immobili locati a canone concordato**” con il seguente testo: “1. Per gli immobili



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

locati a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% secondo quanto previsto dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 53 e 54".

- **Art. 12 "Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria"**

Comma 6. Alla fine del paragrafo le parole "nei confronti del quale è scaturito il credito" sono sostituite da "verso il quale è scaturito il credito".

- **Art. 34 "Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili"**

Comma 1. Le parole "...ivi compresa l'abitazione principale" sono tolte e dopo le parole "...dei terreni agricoli" vengono aggiunte le seguenti: "e dell'abitazione principale come definita dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento".

- **Art. 35 "Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili"**

Comma 3. Alla fine del paragrafo, dopo le parole "...è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare", vengono aggiunte le seguenti: "a meno che non la utilizzi come abitazione principale. In tal caso viene escluso dalla sua obbligazione di imposta".

- **Art. 48 "Sanzioni e interessi"**

Comma 1. il paragrafo "Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà." viene inserito dopo le parole "...un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo...".

- **Art. 51 "Rimborsi e compensazioni"**

Comma 4. L'intero comma viene sostituito dal seguente: "La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare oggetto di compensazione. Non è richiesta tale comunicazione nel caso in cui la compensazione del credito avvenga tra imposte relative al medesimo anno fiscale".

Ritenuto opportuno, stante le richieste pervenute all'ufficio TARI, integrare la tabella inerente l'individuazione delle percentuali di "Riduzione della superficie" previste per le attività produttive di rifiuti speciali di cui all'Art. 20 comma 8. con "scarti di materiale elettronico" nella fattispecie "Falegnamerie, lavorazione vetroresine" e correggere al comma 7. la frase "nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili" sostituendola con la frase "nella categoria delle materie non assimilabili".

Considerata la necessità di definire in maniera più puntuale la modalità di calcolo della Riduzione per il riciclo dei rifiuti speciali assimilati di cui all'Art. 27, si ritiene opportuno:

- sostituire il comma 2. del predetto articolo 27 con la seguente formulazione: "2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi terziari, e la quantità dei rifiuti presuntivamente prodotti calcolati moltiplicando la superficie totale tassabile per il coefficiente Kd, stabilito in sede di deliberazione delle tariffe, della relativa utenza, in misura, comunque, non superiore al 30% della quota variabile del tributo e tenendo comunque conto del disposto di cui all'art. 2 all'Allegato 2) del presente Regolamento.".
- Sostituire l'art. 2 "Rifiuti assimilati agli urbani" dell'Allegato 2) con la seguente formulazione:

"Articolo 2 Rifiuti assimilati agli urbani

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dall'art 195, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 2) art.4, aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da materiali simili. Si considerano, quindi, assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\text{Valore limite} = \text{superficie} \times \text{Kd (max)}$$

In tali casi la superficie da tassare sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Superficie da tassare} = \frac{\text{Valore limite} \times \text{superficie}}{\text{Produzione rifiuti avviati al riciclo (Kg.)}}$$

Produzione rifiuti avviati al riciclo (Kg.)

In entrambe le formule per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati al netto delle superfici produttive di rifiuti speciali, per Kd (max) il coefficiente di produzione massimo dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità con il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99, n. 158.”.

Considerato il disposto normativo introdotto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2015 n. 22 che prevede, dal 1° maggio 2015, l'operatività della Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), sostituendo da tale data le previgenti AspI e MiniAspI, si ritiene opportuno integrare all'Art. 28 lett. b), la frase “... concessa l'indennità di disoccupazione AspI e MiniASpI” con “... concessa l'indennità di disoccupazione AspI, MiniASpI e NASpI”.

Visto l'Art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Considerato che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Tenuto conto che, per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 01 marzo 2016, con cui si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2016 degli enti locali, di cui all'art. 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è ulteriormente differito al 30 aprile 2016.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

Constatato che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta al parere del competente organo di revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b), numero 7), del D. Lgs. n. 267/2000.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Tributi.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto lo Statuto Comunale.

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le seguenti modifiche al "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)":

- **Art. 1 “Oggetto del regolamento”**

Comma 1. Inserimento dopo le parole “...della legge 27 dicembre 2013, n. 147” della dicitura “modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

- **Art. 4 “Esclusioni dall'imposta municipale propria”**

Comma 1. Alla fine del paragrafo sono aggiunte le parole “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso”.

Comma 3. Alla fine della lettera a) sono aggiunte le parole “ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”.

- **Art. 7 “Base imponibile dell'imposta municipale propria”**

Comma 4. La lettera a) diventa lettera b) e la lettera b) diventa lettera c). Al posto della precedente lettera a) viene inserito il seguente testo: “per le abitazioni concesse in comodato ai familiari secondo quanto stabilito dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 10 lettera 0a”.

Comma 5. Viene sostituito dal seguente testo: “Per le unità collabenti (fabbricati o porzione di essi che nello stato di fatto in cui si trovano non sono suscettibili a fornire reddito) classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta non è dovuta. Qualora tali unità siano oggetto di intervento di recupero edilizio, si applicano le disposizioni richiamate nel seguente comma 7”.

Comma 6. Viene sostituito dal seguente testo: “Per le aree fabbricabili, la base imponibile corrisponde indicativamente al valore venale che può essere riscontrato in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alle seguenti indicazioni:

1. zona territoriale di ubicazione;
2. indice di edificabilità;
3. destinazione d'uso consentita;
4. oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la nuova costruzione;
5. prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Per le aree edificabili ricomprese tra gli interventi previsti dal Regolamento Urbanistico Comunale e disciplinate mediante specifiche schede normative di dettaglio, il Servizio Tributi



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

predispone un'apposita tabella annuale dei valori, indicando per ogni singolo intervento edificatorio il corrispondente valore unitario espresso in euro/metro quadrato di "superficie territoriale". Qualora non si renda necessario aggiornare annualmente la tabella dei valori, il riferimento per il contribuente è ravvisabile, in ordine temporale, nell'ultima tabella approvata dall'Amministrazione Comunale con specifica deliberazione di Giunta".

Comma 7. Viene sostituito dal seguente testo: "In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, la base imponibile si compone moltiplicando il valore tabellare per zona omogenea indicato dall'Amministrazione Comunale ed espresso in euro/metro cubo, per la volumetria complessiva realizzabile del fabbricato oggetto di intervento edilizio, senza computare il valore dell'immobile in corso d'opera.

L'applicazione di tale criterio di calcolo è limitata tra la data di inizio e quella di fine lavori sino all'attribuzione della nuova rendita catastale ad opera ultimata.

Qualora non si renda necessario aggiornare annualmente la tabella dei valori, il riferimento per il contribuente è ravvisabile, in ordine temporale, nell'ultima tabella approvata dall'Amministrazione Comunale con specifica deliberazione di Giunta".

Comma 8. Le parole "Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75" sono eliminate.

- **Art. 9 "Esenzioni dall'imposta municipale propria"**

Comma 2. Viene aggiunto il punto VIII con il seguente testo: "i terreni agricoli secondo quanto disposto dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 13".

- **Art. 10 "Riduzione dell'imposta municipale propria per i terreni agricoli"**

L'articolo è soppresso.

- **Art. 10 bis.** Si introduce questo nuovo articolo: "**Riduzione dell'imposta municipale propria per gli immobili locati a canone concordato**" con il seguente testo: "1. Per gli immobili locati a canone concordato l'imposta è ridotta al 75% secondo quanto previsto dalla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 commi 53 e 54".

- **Art. 12 "Periodicità e versamenti dell'imposta municipale propria"**

Comma 6. Alla fine del paragrafo le parole "nei confronti del quale è scaturito il credito" sono sostituite da "verso il quale è scaturito il credito".

- **Art. 34 "Presupposto e finalità del tributo per i servizi indivisibili"**

Comma 1. Le parole "...ivi compresa l'abitazione principale" sono tolte e dopo le parole "...dei terreni agricoli" vengono aggiunte le seguenti: "e dell'abitazione principale come definita dall'art. 4 comma 3 del presente regolamento".

- **Art. 35 "Soggetti passivi del tributo per i servizi indivisibili"**

Comma 3. Alla fine del paragrafo, dopo le parole "...è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare", vengono aggiunte le seguenti: "a meno che non la utilizzi come abitazione principale. In tal caso viene escluso dalla sua obbligazione di imposta".

- **Art. 48 "Sanzioni e interessi"**

Comma 1. Il paragrafo "Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione del 30% è ridotta alla metà." viene inserito dopo le parole "...un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo...".



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

- **Art. 51 “Rimborsi e compensazioni”**

Comma 4. L'intero comma viene sostituito dal seguente: “La compensazione avviene su comunicazione del soggetto passivo da prodursi in forma scritta, nella quale deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare oggetto di compensazione. Non è richiesta tale comunicazione nel caso in cui la compensazione del credito avvenga tra imposte relative al medesimo anno fiscale”.

- **Art. 20 “Base imponibile della tassa sui rifiuti”**

Comma 7. Di sostituire la frase “nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili” la frase “nella categoria delle materie non assimilabili”.

Comma 8. Di integrare la tabella inerente l'individuazione delle percentuali di “Riduzione della superficie” previste per le attività produttive di rifiuti speciali con “scarti di materiale elettronico” nella fattispecie “Falegnamerie, lavorazione vetroresine”.

- **Art. 27 “Riduzione per il riciclo dei rifiuti speciali assimilati”**

Comma 2. L'intero comma viene sostituito con la seguente formulazione: “2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviati al riciclo, con esclusione degli imballaggi terziari, e la quantità dei rifiuti presuntivamente prodotti calcolati moltiplicando la superficie totale tassabile per il coefficiente Kd, stabilito in sede di deliberazione delle tariffe, della relativa utenza, in misura, comunque, non superiore al 30% della quota variabile del tributo e tenendo comunque conto del disposto di cui all'art. 2 all'Allegato 2) del presente Regolamento.”.

- **Art. 2 “Rifiuti assimilati agli urbani” dell'Allegato 2)**

Viene sostituito con la seguente formulazione:

“Articolo 2 Rifiuti assimilati agli urbani

Nelle more della determinazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato, come previsto dall'art 195, comma 2 del D.Lgs. n. 152/06, sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato 2) art.4, aventi le caratteristiche indicate nella delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984, punto 1.1.1, che abbiano quindi una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da materiali simili. Si considerano, quindi, assimilati agli urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che rispettino il seguente criterio quantitativo, che fissa la soglia di produzione annua al di sopra della quale i rifiuti non sono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul servizio pubblico di raccolta, è fissato con la seguente formula:

$$\text{Valore limite} = \text{superficie} \times \text{Kd (max)}$$

In tali casi la superficie da tassare sarà calcolata secondo la seguente formula:

$$\text{Superficie da tassare} = \frac{\text{Valore limite} \times \text{superficie}}{\text{Produzione rifiuti avviati al riciclo (Kg.)}}$$



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19

adunanza del 19/04/2016

In entrambe le formule per superficie si intende la superficie occupata o condotta ove sono prodotti i rifiuti assimilati al netto delle superfici produttive di rifiuti speciali, per Kd (max) il coefficiente di produzione massimo dei rifiuti (espresso in Kg/mq/anno) di ciascuna attività produttiva stabilito in conformità con il metodo normalizzato per la determinazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 27/04/99, n. 158.”.

- **Art. 28 “Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti”**

Lettera b) Si integra la frase “... concessa l'indennità di disoccupazione AspI e MiniASpI” con “... concessa l'indennità di disoccupazione AspI, MiniASpI e NASpI”.

2) Di dare atto che, a seguito delle disposizioni assunte ai punti precedenti, il testo del Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC), risulta riformulato come da allegato alla presente deliberazione.

3) Di prevedere che, per le motivazioni esposte in premessa, il nuovo "Regolamento per la disciplina della Imposta Unica Comunale (IUC)" avrà efficacia a decorrere dal 01.01.2016.

4) Di inviare il presente atto, esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico come previsto dalla normativa vigente (comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e del comma 688 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 - condizione di efficacia dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote-).



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **19**

adunanza del **19/04/2016**

Si dà atto che per l'esame della presente deliberazione è stata convocata la II Commissione Consiliare in data 18/04/2016.

Relaziona l'assessore Borghi.

Non avendo alcuno chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione, che viene approvata con 17 voti favorevoli (Sindaco Bonifazi e consiglieri D'Alise, Daviddi, Mascagni, Migliaccio, Panfi, Piandelaghi, Quercioli, Rosini, Tancredi, Tinacci, Cossu, Giorgi, Lecci, Marchetti, Tonelli e Treglia) e 4 astensioni (Agresti, Colomba, Gori e Cerboni), espressi dai consiglieri presenti.

IL PRESIDENTE
Paolo Lecci

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Venanzi